



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

III SEZIONE CIVILE

ESECUZIONI MOBILIARI



Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva

considerato, alla luce della documentazione versata in atti e delle doglianze esposte anche a verbale di udienza del 23.9.2020 in ordine alla inesistenza dello *jus postulandi* dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che:

- la delibera del Comitato di gestione dell'AER del 17.12.2018, che prevede "di confermare la piena validità degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro dalla data di costituzione dell'Ente (ossia il 1.7.2017) al 17.12.2018, non è applicabile al caso di specie in quanto il mandato è stato conferito successivamente a tali date;
- non risultano agli atti le dichiarazioni di indisponibilità dell'Avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio della presente controversia;
- la ricostruzione sin qui operata trova conforto della sentenza delle SS.UU. Cass. 30008/2019 (nonché nelle successive, quali Cass. 5767/2020)

Ritenuto pertanto necessario, alla luce della nullità della procura rilasciata all'Avvocato del libero foro, concedere un termine ex art. 182 c.p.c.

P.T.M.

- rinvia all'udienza del 7.7.2021, ore 9,30, assegnando termine perentorio ex art. 182 c.p.c. sino al 29.1.2021 all'AER per sanare la propria costituzione in giudizio.

Si comunichi.

Roma, 23/09/2020.

Il Giudice

(Dott.ssa Giulia Messina)

